

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N. 540/AV4 DEL 21/07/2016**

Oggetto: Sig.ra B.T. Esecuzione sentenza Corte d'Appello di Ancona n. 98/2016.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Di dare esecuzione alla sentenza n. 98/2016 della Corte d'Appello di Ancona che, rigettando sia la domanda di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la statuizione di assunzione della ex dipendente Sig.ra B.T. a tempo indeterminato con la condanna dell'A.S.U.R. al pagamento degli stipendi dalla stessa non percepiti fino alla effettiva riammissione nel posto di lavoro, ha condannato la Azienda sanitaria al pagamento in favore della Sig.ra B.T., a titolo di risarcimento danni, di quattro mensilità della ultima retribuzione globale di fatto oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, ossia dal 25/07/2012;
2. Di imputare la spesa di cui al precedente punto 1) pari a complessivi € 6551.92 di cui € 6179.28 per le quattro mensilità stipendiali, € 49.43 per rivalutazione monetaria ed € 323,49 per interessi legali al conto 0202030103 "Fondo rischi per contenzioso personale dipendente" della contabilità generale esercizio 2015;
3. Di dare atto che ai fini dell'applicazione della normativa vigente sulla privacy gli elementi identificativi e la qualifica della ex dipendente sono indicati nell'allegato cartaceo che forma parte integrante del presente provvedimento;
4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

5. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m..

Il Direttore Area Vasta n. 4
Dr. Licio Livini

La presente determina consta di n.5 pagine di cui n. 1 pagina di allegato cartaceo che forma parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE)**

Con la sentenza n. 181/2014 del 18 dicembre 2014 il Tribunale di Fermo, in funzione di Giudice del Lavoro aveva condannato l'Area Vasta 4 alla conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro della ex dipendente Sig.ra B.T. ed al pagamento degli emolumenti stipendiali non percepiti sino all'effettiva riammissione nel rapporto di lavoro.

Con sentenza n. 98/2016 pubblicata il 04/05/2016 la Corte d'Appello di Ancona ha statuito quanto segue:

A- in parziale accoglimento dell'appello, ha rigettato la domanda di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed eliminato sia la statuizione di assunzione della Sig.ra B.T. a tempo indeterminato sia la statuizione di condanna dell'A.S.U.R. al pagamento degli stipendi dalla stessa non percepiti fino alla effettiva riammissione nel posto di lavoro;

B- accertato l'abuso nella reiterazione consecutiva dei contratti di lavoro a termine, ha condannato la Azienda sanitaria al pagamento in favore della parte appellata, a titolo di risarcimento danni, di quattro mensilità della ultima retribuzione globale di fatto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo; inoltre ha compensato per la metà le spese del giudizio di primo grado e confermato nel resto la sentenza impugnata;

C- ha dichiarato compensate per intero le spese del giudizio di secondo grado.

Si rende necessario dare esecuzione alla suddetta sentenza, provvedendo alla corresponsione delle somme dovute alla Sig.ra B.T.

Si predisporre, pertanto, il seguente provvedimento per il Direttore di Area Vasta su indicazione dello stesso:

1. Di dare esecuzione alla sentenza n. 98/2016 della Corte d'Appello di Ancona che, rigettando sia la domanda di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la statuizione di assunzione della ex dipendente Sig.ra B.T. a tempo indeterminato con la condanna dell'A.S.U.R. al pagamento degli stipendi dalla stessa non percepiti fino alla effettiva riammissione nel posto di lavoro, ha condannato la Azienda Sanitaria al pagamento in favore della Sig.ra B.T., a titolo di risarcimento danni, di quattro mensilità della ultima retribuzione globale di fatto oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, ossia dal 25/07/2012;
2. Di imputare la spesa di cui al precedente punto 1) pari a complessivi € 6551.92 di cui € 6179.28 per le quattro mensilità stipendiali, € 49.43 per rivalutazione monetaria ed € 323,49 per interessi legali al conto 0202030103 "Fondo rischi per contenzioso personale dipendente" della contabilità generale esercizio 2015;

3. Di dare atto che ai fini dell'applicazione della normativa vigente sulla privacy gli elementi identificativi e la qualifica della ex dipendente sono indicati nell'allegato cartaceo che forma parte integrante del presente provvedimento;
4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m..

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Annamaria Quinzi

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane

Dott.ssa Oriana Andrenacci

Per il parere infrascritto:

UOC BILANCIO e UO CONTROLLO di GESTIONE

I sottoscritti, per quanto di competenza, attestano che i costi sono registrati nella contabilità e nel Bilancio 2015

Il Direttore U.O.C. Bilancio

Dott. Luigi Stortini

Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione

Dott. Daniele Rocchi

- ALLEGATI -

Nessun allegato